Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 14 ottobre 2019
(OR. en)

12573/19

Fascicolo interistituzionale: 2019/0163(NLE)

SCH-EVAL 160
MIGR 169
COMIX 438

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	12342/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte dell'**Estonia**, dell'acquis di Schengen nel settore del **rimpatrio**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte dell'Estonia, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 7 ottobre 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte dell'Estonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen[1], in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Estonia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 2350 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

(2) L'ampio ricorso a misure di sorveglianza e alternative al trattenimento per prevenire il rischio di fuga dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché la raccolta e la condivisione di informazioni attraverso una piattaforma comune per sostenere la gestione della migrazione e dei rimpatri e svolgere compiti attinenti al rimpatrio dovrebbero essere considerati buone pratiche.

[1] GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

(3) Per garantire il rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio, in particolare delle norme e procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE[2], dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni n. 1, 2, 5, 6, e 7.

(4) È opportuno adottare tutte le misure necessarie per rimpatriare in maniera efficace e proporzionata i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(5) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Repubblica di Estonia è invitata a:

1. modificare la sezione 17(1) della legge sull'obbligo di lasciare il paese e sul divieto di ingresso (*Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus*) e ogni altro atto normativo pertinente, al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare possano essere rinviati in un paese terzo che non è il paese di origine o di transito solo qualora essi abbiano deciso volontariamente di ritornarvi, come stabilito all'articolo 3, punto 3, terzo trattino, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per adeguare la prassi di conseguenza;

2. modificare la sezione 7^2(1) della legge sull'obbligo di lasciare il paese e sul divieto di ingresso e ogni altro atto normativo pertinente, al fine di garantire che le decisioni di rimpatrio impongano chiaramente l'obbligo di lasciare l'Estonia per ritornare in un paese terzo anche durante il periodo per la partenza volontaria, conformemente all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure immediate per adeguare la prassi di conseguenza;

[2] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

3. adottare misure per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Estonia è irregolare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro siano oggetto di una decisione di rimpatrio se non soddisfano la richiesta di recarsi immediatamente nello Stato membro che ha rilasciato il permesso, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

4. modificare le decisioni di divieto d'ingresso che vengono emesse e trasmesse ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, affinché vi sia chiaramente dichiarato che il divieto d'ingresso impedisce il reingresso nel territorio dell'Estonia e nei territori degli altri Stati membri e dei paesi associati Schengen;

5. adottare misure per garantire pienamente che le famiglie che si trovano in stato di trattenimento usufruiscano di una sistemazione separata dalle altre persone e per garantire un'adeguata tutela della vita privata, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

6. attuare la misura volta a garantire pienamente che i minori non accompagnati in stato di trattenimento usufruiscano di una sistemazione separata dagli adulti con cui non hanno legami, al fine di tenere in debita considerazione le esigenze delle persone di tale età come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE;

7. modificare la sezione 23(4) della legge sull'obbligo di lasciare il paese e sul divieto di ingresso e ogni altro atto normativo nazionale pertinente, al fine di garantire che, dopo l'arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, il trattenimento avvenga solo in appositi centri che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; qualora, per motivi debitamente giustificati, sia necessario ricorrere a un istituto penitenziario, garantire la separazione sistematica dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dai detenuti ordinari e le condizioni di trattenimento previste dalla direttiva 2008/115/CE.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente